

Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino
Regolamento degli scarichi di Acque Domestiche
ed Industriali Immessi in Pubbliche Fognature

ALLEGATO 5

Valori limiti di emissione nelle reti fognarie in situazioni eccezionali o d'emergenza.

1. Ai sensi dell'Art. 19 del Regolamento possono essere autorizzati straordinariamente scarichi entro i valori limiti esposti nel presente Allegato.
2. Condizioni inderogabili per l'autorizzazione straordinaria sono:
 - che il titolare dello scarico ne faccia richiesta al Consorzio con un preavviso di almeno otto ore;
 - che sussista un'effettiva condizione straordinaria o d'emergenza, per cui lo scarico si presenti come la soluzione a minor rischio complessivo;
 - che il titolare dello scarico accetti espressamente di sostenere tutti i costi tariffari, nonché quelli straordinari, diretti ed indiretti, immediati e differiti connessi con le operazioni di scarico, collettamento e trattamento;
 - che le operazioni avvengano sotto il controllo di personale incaricato dal Consorzio;
 - che sia avvertita l'autorità competente al controllo degli scarichi delle acque reflue urbane;
 - che durante l'operazione venga prelevato un numero adeguato di campioni dello scarico autorizzato e venga predisposto un monitoraggio sulla linea acque e sulla linea fanghi dell'impianto pubblico di depurazione che riceve lo scarico;
 - che l'intera operazione, salvo diversa disposizione dei tecnici addetti alla gestione, non abbia durata superiore alle dodici ore.
3. Si applicano i seguenti valori limiti:

“il doppio dei valori limiti esposti nella tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs 11.5.1999 n. 152 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000, così come modificata nell'Allegato 4 al Regolamento, con esclusione delle sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 al d.lgs 11.5.1999 corretto ed integrato dal d.lgs 258/2000 i cui valori limiti rimangono inderogabili”.